

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2428 del 26/05/2020
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla F.LLI RESCA S.R.L. per impianto destinato ad attività di raccolta e trattamento di rifiuti metallici non pericolosi ubicato in Via XXV Aprile 1945 n. 7, Comune di San Giorgio di Piano (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2502 del 26/05/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventisei MAGGIO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla F.LLI RESCA S.R.L. per impianto destinato ad attività di raccolta e trattamento di rifiuti metallici non pericolosi ubicato in Via XXV Aprile 1945 n. 7, Comune di San Giorgio di Piano (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla F.LLI RESCA S.R.L. per l'impianto destinato ad attività di raccolta e trattamento di rifiuti metallici non pericolosi sito a San Giorgio di Piano, in via XXV Aprile 1945 n. 7, c.a.p. 40016, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 2892/2015 prot. n. 134158 del 19/11/2015, con scadenza di validità in data 8/12/2030, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento prot. n. 49588 del 9/12/2015. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Modifica sostanziale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- b) Comunicazione in materia di rifiuti (modifica non sostanziale). Soggetto competente ARPAE - AACM;
- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 2892/2015 prot. n. 134158 del 19/11/2015, con scadenza di validità in data 8/12/2030, e rilasciato dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento prot. n. 49588 del 9/12/2015, e contestualmente richiede al SUAP dell'Unione Reno Galliera di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³ ;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la F.LLI RESCA S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La F.LLI RESCA S.R.L., C.F. 02230720373, P.IVA 00562831206, con sede legale a San Giorgio di Piano, in via XXV Aprile 1945 n. 7, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Gian Carlo Antonio Manca, in qualità di procuratore speciale di F.LLI RESCA S.R.L. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 2/12/2019 al prot. n. 63234 domanda di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 4/12/2019, acquisita agli atti di Arpae in data 4/12/2019 al prot. n. 186536, ha trasmesso la citata domanda ad Arpae (confluita nella pratica Sinadoc 35035/2019), al Comune di San Giorgio di Piano e ad Hera S.p.A..
- Arpae - AACM con propria nota del 23/12/2019 prot. 197228 ha inviato al SUAP competente una richiesta di sospensione del procedimento motivata dalla necessità di acquisire documentazione integrativa in merito alla matrice rifiuti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota del 7/1/2020 atti di Arpae al prot. n. 867, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per l'impatto acustico (poi trasmesso da Arpae - AACM al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera).
- La F.LLI RESCA S.R.L. con propria nota del 24/1/2020 ha presentato la documentazione integrativa richiesta, acquisita agli atti di Arpae con prot. 11802 del 24/1/2020.
- Hera S.p.A. con propria nota del 10/2/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 10/2/2020 al prot. n. 21141, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- L'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di San Giorgio di Piano, con propria nota del 20/2/2020, acquisita agli atti di Arpae in data 21/2/2020 al prot. n. 28006, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, unitamente al nulla osta acustico.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisito il parere di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per la matrice rifiuti, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 2892/2015 prot. n. 134158 del 19/11/2015.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 88,40 come di seguito specificato:

All.A - Modifica sostanziale matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 78 (art. 8 del Tariffario di cui alla nota 6) ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.B – Comunicazione in materia di rifiuti (modifica non sostanziale) pari a € 26 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C – impatto acustico (quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 25/5/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della F.LLI RESCA S.R.L. ubicato in Via XXV Aprile 1945 n. 7, Comune di San Giorgio di Piano (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 Aprile 1945 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali, domestiche ed acque meteoriche di dilavamento”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 15450 del 17/2/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 14360 del 20/2/2020. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

- La documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 2/12/2019 e successive integrazioni.
- Copia della precedente autorizzazione adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Provincia di Bologna con Determina dirigenziale n. 2892/2015 prot. n. 134158 del 19/11/2015.

Sinadoc 35035/2019

Documento redatto in data 25/5/2020

Prot. n. 14360

Pratica 34776/63234/2019

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **F.Ili Resca srl** con sede in San Giorgio di Piano (BO) in Via XXV Aprile 1945 n. 7 - P.I. 00562831206

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 02/12/2019, Prot. n. 63234, dal Sig. Ivan Resca - C.F. RSCVNI75T28A785T in qualità di legale rappresentante della ditta **F.Ili Resca srl** con sede in San Giorgio di Piano (BO) in Via XXV Aprile 1945 n. 7 - P.I. 00562831206 per lo stabilimento sito nel Comune di San Giorgio di Piano (BO) in Via XXV Aprile 1945 n. 7 ove viene esercitata l'attività di recupero di rifiuti metallici non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs.152/2006;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 27/11/2015 prot. n. 48273 con scadenza di validità al 26/11/2030;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Modifica sostanziale della comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" sono stati **acquisiti** i pareri di:

- **Comune di San Giorgio di Piano** che con nota prot n. 13882 del 06/12/2019 (Prot. SUAP n. 64193 del 06/12/2019) si è pronunciato nel modo seguente: "... *ai soli fini urbanistici e per quanto di propria competenza, parere favorevole.*";
- **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 15450 del 17/02/2020 (Prot. SUAP n. 10646 del 17/02/2020) si è pronunciato nel modo seguente: "*parere favorevole al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:*
 - *vengono ammesse in pubblica fognatura le:*
 - *acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;*

- *acque reflue industriali, in precedenza identificate, che dovranno rispettare i valori limite previsti dalla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;*
- *acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti dal coperto dell'edificio;*
- *è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n. 286/2005;*
- *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;*
 - *consentire il prelievo delle acque per caduta;*
 - *essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;*
 - *garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:*
 - *tubazioni di collegamento al terminale di recapito;*
 - *innesto di tali tubazioni;*
 - *sifone tipo Firenze;*
 - *valvola di non ritorno / intercettazione;*
- *le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;*
- *i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
- *i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.*

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010.

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;

- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- **È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- *al sistema di trattamento;*
- *al punto di immissione terminale in fognatura;*
- *al legale rappresentante della Ditta;*

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.”;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 867 del 07/01/2020 (Prot. SUAP n. 12693 del 18/02/2020) ha trasmesso la seguente valutazione tecnica: *“Per quanto concerne l'analisi del rispetto dei limiti di immissione assoluti gli stessi sono risultati inferiori ai limiti previsti per la classe III. Alla luce delle considerazioni anzidette si una valutazione favorevole rispetto alle condizioni di esercizio indicate.”;*

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive”.

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 16 del 18/10/2019 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio “SUAP Edilizia - Controllo pratiche sismiche” e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 67387 del 30/12/2019;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



- Modifica sostanziale dell'autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici), acque reflue industriali ed acque meteoriche di dilavamento non contaminate derivanti dal coperto dell'edificio;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 20/02/2020

**Il Responsabile
SUAP Edilizia - Controllo Pratiche Sismiche
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto di proprietà della F.Ili Resca S.r.l sede legale e operativa
sede legale via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz.
Stiatico (BO)**

ALLEGATO B

**Matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.
152/2006 ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il
recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo**

OGGETTO: F.Ili Resca S.r.l sede legale via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO). - Codice Fiscale: 02230720373; P.IVA: 00562831206

Attività di recupero di rifiuti non pericolosi, sita in via XXV Aprile, 7, in Comune di San Giorgio di Piano - fraz. Stiatico (BO)

Operazioni di recupero: R4-R13 - Classe 3

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06.

Verificata la documentazione allegata alla domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), presentata al S.U.A.P. Reno Galliera e pervenuta a questa Agenzia in data 04/12/2019, in atti al PG. n. 186536 e successive integrazioni.

si conferma l'iscrizione al **n. 91990 del 20/07/2015** nel registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna.

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

1. Le tipologie di rifiuti non pericolosi e le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti:

				t/a	mc*
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	4.982	1.400
TIPOLOGIA		3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:120101-120102-150104-160117- 170405-200140		
TIPOLOGIA		3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:110501-110599-120103-120104- 150104-170401-170402-170403-170404- 170406-170407-200140		
TIPOLOGIA		5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi o simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed int. e al D.Lgs. n. 209/03 e privati di pneumatici CER: 160106-160116-160117-160118- 160122		
TIPOLOGIA		5.7	Spezzoni di cavo conduttore di alluminio ricoperto CER: 160216-170402-170411		
TIPOLOGIA		5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118-160122-160216-170411		
		5.16	apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER 160214-160216-200136		
TIPOLOGIA		5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: 160214-160216-200136		
OPERAZIONE RECUPERO ATTIVITA'	di ed	R4	RICICLO/RECUPERO DI METALLI O DEI COMPOSTI METALLICI	17.837	2.576
TIPOLOGIA		3.1.3 lett. c)	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER:120101-120102-150104-160117- 170405-200140		
TIPOLOGIA		3.2.3 lett. c)	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe CER:110501-110599-120103-120104- 150104-170401-170402-170403-170404- 170406-170407-200140		
TIPOLOGIA		5.1.3	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili CER:160106-160116-160117-160118- 160122		

TIPOLOGIA	5.7.3 lett. a)	Spezzoni di cavo con conduttore alluminio ricoperto CER: 160216-170402-170411		
TIPOLOGIA	5.8.3 lett. a)	Spezzoni di cavo di rame ricoperto CER: 160118-160122-160216-170411		
TIPOLOGIA	5.16	Apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici, rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi CER: 160214-160216-200136		
TIPOLOGIA	5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dello ozono stratosferico di cui alla L. 549/93 o HFC CER: 160214-160216-200136		

* capacità di stoccaggio istantanea

2 Operazione di recupero R13

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R13, pari a 4982 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.7: massimo 750 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.000 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 590 tonn/anno
- tipologia 5.19: massimo 1.500 tonn/anno

- b) Per le operazioni di messa in riserva (R13) dovrà essere rispettato quanto stabilito all'art. 6 del D.M.5/02/1998 e s.m. ed all'allegato 5 al medesimo decreto ministeriale;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) I rifiuti costituiti da bombole di gas vuote (Cer 160116) potranno essere conferiti solo dopo aver verificato l'avvenuta bonifica eseguita da ditta specializzata. Tale operazione di bonifica dovrà essere attestata da idonea certificazione.

3. Operazione di recupero R4

- a) Fermo restando il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di messa in riserva R4, pari a 2.576 tonnellate/anno, per ciascuna delle seguenti

tipologie di rifiuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al DM 5/02/1998 non potranno essere superati i valori soglia elencati nell'allegato 4 al D.M. 5/02/1998.

In particolare:

- tipologia 5.1: massimo 3.000 tonn/anno
- tipologia 5.7: massimo 100 tonn/anno
- tipologia 5.8: massimo 1.500 tonn/anno
- tipologia 5.16: massimo 200 tonn/anno

- b) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R4) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.5/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D.lgs 152/2006 e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali e internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;
- c) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;
- d) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m.;
- e) Per quanto concerne specificamente la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), fermo restando che non potranno essere conferiti rifiuti pericolosi, le attività di recupero, mediante trattamento, dei RAEE non pericolosi, di cui alle tipologie 5.16 e 5.19, dovranno essere conformi al d.lgs del 14 marzo 2014, n. 49 e, in particolare, all'art. 18 di detto decreto ed agli allegati VII ed VIII

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal d.lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 5/02/1998.

4. Prescrizioni generali

- a) La gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto e delle attività di recupero, conformemente a quanto indicato nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.5/02/1998 e s.m.;

- b) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 5/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 5/02/1998 e s.m..
- c) Per quanto non espressamente indicato la gestione dei rifiuti dovrà avvenire, nel rispetto di quanto disposto nella Parte Quarta del d.lgs 152/2006 e s.m.
- d) Nell'impianto sia sempre in uso il rilevatore di radioattività anche mobile al fine di individuare materiali potenzialmente radioattivi.

5. Avvertenze:

- a) Dovrà essere comunicata alla ad ARPAE, quale autorità competente, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, per gli eventuali provvedimenti di competenza nell'ambito del procedimento di AUA (autorizzazione unica ambientale);
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore della, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione, secondo gli importi in essa determinati.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 art. 2 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere effettuato a favore di ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione¹; per la presente attività di recupero l'importo attuale è pari a **387,40 €** che vanno versati a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

¹ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati
F.LLI RESCA AUA SAN GIORGIO DI PIANO.odt

Il pagamento potrà avvenire secondo la seguente modalità: bonifico bancario Banca Unicredit SpA **IT05T02008 02435 000104059154**

- e) Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, l'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

6. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, allegata alla comunicazione di attività, è costituita dalla documentazione presentata per la modifica sostanziale di AUA.

Planimetria gestionale e relazione presentata in allegato alla domanda di modifica sostanziale in data 04/12/2020 PG186536/2020.

Scheda tecnica R4 presentata in data 24/01/2020 PG11802/2020.

Schede tecniche R13 allegata al PG2020/0062876 del 29/04/2020.

7. Descrizione

La società F.lli Resca S.r.l gestisce il centro di recupero di rifiuti in oggetto a seguito del rilascio dell'AUA da parte del SUAP determina n° 48273 del 27/11/2015.

In data 04/12/2019, in atti al PG. n. 186536, il tecnico incaricato dotato di procura speciale ha presentato una modifica sostanziale di AUA in quanto è stata aggiunta una nuova superficie al piazzale esistente che ha portato ad una modifica del sistema fognario. Di conseguenza è stato modificato il layout gestionale dei rifiuti e variate le quantità di stoccaggio istantaneo ed i quantitativi parziali riferite alle operazioni di recupero R4, R13, senza modificare la capacità complessiva dell'impianto che rimane pari a 22.819 t/a.

Altra modifica riguarda la sostituzione della cesoia esistente con una nuova.

La società è in possesso della certificazione 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti (and of waste), come da certificato allegato alla domanda n° 13104Q/333/01/2017 con scadenza fissata al 09/10/2020.

Riguardo le verifiche antimafia ARPAE ha richiesto² in data 18/12/2019, il rilascio della comunicazione antimafia tramite la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA).

La Prefettura ha comunicato con nota del 06/02/2020, che a carico della società non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n.159 del 06/09/2011.

SINADOC 35035/2019

2 Richiesta avanzata da parte di ARPAE registrata dal Protocollo della Prefettura con PR_BOUTG_Ingresso_PR_BOUTG_Ingresso_0129389_20191218

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della F.LLI RESCA S.R.L. ubicato in Via XXV Aprile 1945 n. 7, Comune di San Giorgio di Piano (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di San Giorgio di Piano / Unione Reno Galliera prot. 14360 del 20/2/2020 per la matrice impatto acustico (si veda allegato A al presente atto),
- visto l'allegato parere favorevole di Arpae - Servizio Territoriale, senza prescrizioni, prot. 867 del 7/1/2020,

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc 35035/2019

Documento redatto in data 25/5/2020

**Area Autorizzazioni E Concessioni
Metropolitana
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna**
c.a. *Dott. Pier-Luigi Bernardi*

Oggetto: F.LLI RESCA SRL VIA XXV APRILE, 7 S, GIORGIO DI PIANO - Richiesta Autorizzazione Unica per la modifica di un impianto di recupero e trattamento di rottami ferrosi e metallici in genere. Trasmissione contributo tecnico.

A seguito della domanda presentata dalla ditta F.LLI RESCA SRL per l'ottenimento dell'autorizzazione unica in oggetto e dall'analisi della Documentazione di Impatto Acustico (DOIMA) si riportano le seguenti valutazioni.

La modifica oggetto della presente valutazione riguarda la dismissione di una cesoia e la conseguente sostituzione con una nuova cesoia di ultima generazione. Nella DOIMA viene indicato che le altre attività rimangono invariate. Gli elaborati tecnici, redatti da Tecnico Competente in Acustica (TCAA), descrivono le lavorazioni e i relativi impianti utilizzati per lo svolgimento delle operazioni di trattamento e stoccaggio dei rottami ferrosi. L'area in cui insiste l'attività è un'area prevalentemente industriale. Sono presenti, ad ovest rispetto allo stabilimento, alcune abitazioni. Le due abitazioni più vicine all'area oggetto di studio sono state individuate come recettori sensibili sui quali è stata eseguita la valutazione dell'impatto dell'attività (bersagli A e B).

Il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) del Comune di San Giorgio di Piano (che risulta approvato) indica l'appartenenza dell'impianto in esame delle aree ad esso limitrofe alla V classe acustica e l'appartenenza del bersaglio A e B alla III classe acustica.

La DOIMA individua gli impianti e le lavorazioni di maggiore impatto e, sulla base delle indicazioni fornite dalla ditta, il TCAA ha valutato l'impatto acustico nella condizione di massimo disturbo cioè al presentarsi del contemporaneo svolgimento delle seguenti attività presenti in esterno sul piazzale.

L'attività si caratterizza per le seguenti fasi/impianti:

- n.2 ragni semoventi (sistemazione piazzale, carico rifiuti, carico tramoggia cesoia)
- n.1 carrello elevatore/muletto (pulizia piazzale spostamento pezzi)
- n.1 cesoia
- n.1 ossitaglio
- n.1 flessibile
- martello manuale.

Ogni sorgente è stata caratterizzata con rilievi fonometrici effettuati in prossimità degli stessi, a distanza nota, durante il regolare funzionamento. Per le attività e gli impianti esistenti sono stati utilizzati i valori rilevati nella precedente valutazione ed impatto acustico (anno 2015). Mentre per la nuova cesoia sono stati eseguiti rilievi nel mese di novembre del 2019.

Nella DOIMA lo scenario più impattante individuato prevede la contemporaneità delle seguenti fasi: scarico, movimentazione con ragno e cesoiatura.

Per la determinazione dei livelli da confrontare con i limiti il TCAA ha effettuato rilievi all'interno del confine di proprietà e stimato il livello di rumore in facciata dei recettori attraverso un calcolo per divergenza geometrica. La rispondenza del calcolo è stata testata con rilievi fonometrici con attività in funzione effettuati in facciata che hanno confermato i valori stimati.

L'analisi di impatto acustico si è articolata all'interno del periodo diurno poiché l'attività sarà svolta nel periodo 8 -18.

Per l'acquisizione del livello residuo sono stati eseguiti rilievi fonometrici in totale assenza dell'attività della ditta F.LLI RESCA SRL.

L'analisi degli scenari, per quanto concerne il rispetto del criterio differenziale, ha evidenziato, per i recettori abitativi, valori al di sotto del limite di rilevabilità stabilita ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97.

Per quanto concerne l'analisi del rispetto dei limiti di immissione assoluti gli stessi sono risultati inferiori ai limiti previsti per la classe III.

Alla luce delle considerazioni anzidette si ha una valutazione favorevole rispetto alle condizioni di esercizio indicate.

Il presente contributo tecnico è stato redatto dal tecnico Pino Caligiuri.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Distretto Metropolitano
Dr. Vittorio Gandolfi
(Documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.